



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI SAVONA**

Piazza Barile 1 – 17100 Savona – Palazzo di Giustizia piano VI -

Al Signor Questore
di SAVONA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
di SAVONA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di SAVONA
Al sig. Comandante
Capitaneria di Porto
Di SAVONA
Al Comando della Polizia Stradale
di SAVONA
Alla sezione della Polizia Postale
di SAVONA
Alla sezione della Polizia Ferroviaria
di SAVONA
Al sig. Comandante Vigili del Fuoco
di SAVONA
Ai Signori Comandante della Polizia Municipale
di SAVONA
Al sig. Direttore Generale
ASL 2
Savona
Alla sez. PG
sede

Oggetto: Redazione del verbale di elezione di domicilio a norma dell'art. 161 01 cpp e trasmissione delle notizie di reato

Con la presente si segnalano alcune **criticità** nella modalità di redazione del verbale di elezione di domicilio a norma dell'art. 161 01 cpp da parte della polizia giudiziaria nonché nelle modalità di trasmissione delle notizie di reato mediante Portale Notizie di Reato.

1) L'elezione di domicilio a norma dell'art. 161 01 cpp costituisce un atto di particolare importanza per il procedimento penale, perché consente di effettuare correttamente le successive

notificazioni degli atti e provvedimenti all'indagato nelle diverse fasi processuali. A tal fine questo ufficio aveva a suo tempo diffuso un modulo per la redazione dell'atto, che si allega nuovamente alla presente.

Si è rilevato tuttavia che in diverse occasioni i verbali redatti dalla polizia giudiziaria siano incompleti, contengano errori ovvero omissioni, anche a seguito dell' utilizzo di modulistica non corretta. A titolo esemplificativo si è riscontrato che spesso non viene comunicata al difensore l'elezione di domicilio effettuata presso il suo studio da parte dell'indagato (1), prevista dall'art. 161 c. 4 bis; in altre occasioni i "campi" relativi alla dichiarazione/elezione di domicilio risultano compilati in modo non corretto o contraddittorio.

Si raccomanda pertanto di utilizzare il modulo allegato, già a suo tempo diffuso, nonché di prestare la dovuta attenzione nella sua redazione, poiché eventuali errori possono determinare nullità di atti del procedimento con la conseguenza di rendere necessario ripetere, anche da parte della stessa polizia giudiziaria, gli adempimenti previsti.

2) Con riguardo alla **trasmissione delle notizie di reato mediante Portale NDR** , strumento indispensabile ai fini della tempestiva iscrizione delle notizie di reato e per la digitalizzazione degli atti del procedimento, va ancora una volta raccomandata la corretta e completa compilazione di tutti i campi previsti dal sistema informatico. E' necessario aver cura in particolare:

- di indicare con attenzione le **complete generalità di ciascun indagato**, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, codice CUI e ogni altra "voce" prevista dal sistema;
- di indicare con cura nell'apposito quadro la residenza e domicilio dichiarato dell'indagato, il difensore e gli ulteriori "campi" dedicati;
- di compilare con attenzione la pagina relativa alla **persona offesa**, inserendo il "flag" dell'avviso ex art. 408 cpp solo se effettivamente richiesto: si ricorda in proposito che la richiesta di archiviazione deve essere notificata solo qualora la persona offesa ne abbia fatto esplicita richiesta (fatti salvi i casi di cui all'art. 408 c. 3 cpp) e che nella redazione della denuncia/querela deve essere evitato il generalizzato inserimento di tale istanza, che comporta gravosi adempimenti di notifica per questo ufficio;
- di porre la necessaria attenzione all'esistenza di eventuali **sequestri**, indicando l'oggetto

1 L'art. 161 c. 4 bis così recita: *"l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso"* . Va peraltro ricordato che la mancata accettazione da parte del difensore *d'ufficio* determina l'inefficacia dell'elezione (art. 162 c. 4 bis) , con conseguente necessità di invitare l'indagato a dichiarare/eleggere nuovo domicilio; la mancata

sequestrato e collegandolo all'indagato;

- di selezionare correttamente la **qualificazione giuridica dei fatti**, con la precisazione che nel caso in cui siano ipotizzati più reati devono essere riempite le singole finestre, indicando eventuali *qgf* ulteriori successive alla prima, distinguendo le voci relative ai **reati** (es. art. 624 cp) da quelle relative alle *circostanze* del reato (es. art. 625 n. 2 cp, art. 61 n. 7 cp);
- di indicare correttamente se si tratti di **contravvenzioni** ovvero di **delitti** poiché il sistema informatico ricollega a tale qualificazione termini di scadenza delle indagini diversi, in conformità al dettato normativo (2).

Va altresì ricordato che la **legge n. 53 del 5 maggio 2022**, avente ad oggetto "**Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**", prevede l'obbligo di specifiche rilevazioni statistiche per il monitoraggio dei reati oggetto dell'intervento normativo.

A tal fine è stato di recente implementato il sistema PNDR, in modo da comunicare le informazione dei fatti rientranti della suddetta casistica (3).

Nel caso di inserimento di una notizia di reato con una QGF relativa a **reati di "violenza di genere"** si attivano automaticamente nell'applicativo informatico nuove sezioni, che debbono essere compilate poiché consentono di acquisire le informazioni utili alle statistiche in tale materia, con riguardo ai rapporti fra autore e vittima e ai dati di interesse sulle modalità del fatto (si allegano le relative istruzioni).

Ringrazio per la consueta attenzione invitando codesti uffici a rivolgersi alla scrivente Procura della Repubblica per ogni dubbio o chiarimento necessario.

Alla presente si allega:

- 1) modulo di verbale di dichiarazione/elezione di domicilio
- 2) istruzioni PNDR per la rilevazione statistica dei reati di violenza di genere

Si dispone la pubblicazione sul sito internet della Procura della Repubblica di Savona

Savona 20.11.23

Il Procuratore della Repubblica
Ubaldo Pelosi

accettazione da parte del *difensore di fiducia*, previamente avvisato, non è invece prevista e non determina alcuna inefficacia, sicché in tale caso non è necessario invitare nuovamente l'indagato a nuova elezione/dichiarazione.

2 Si ricorda che sono "contravvenzioni" i reati puniti con l'arresto e/o con l'ammenda; sono "delitti" i reati puniti con la reclusione e/o con la multa.

3 Si tratta dei reati elencati nell'art. 5 c. 3 della legge n. 53/22